

**AL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI**

Settore Economico Finanziario

- Villa San Giovanni (RC) -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ prov ( ) e residente a \_\_\_\_\_  
prov ( ), CAP \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, nella qualità di:

Proprietario dell'immobile  Rapp. Legale della società \_\_\_\_\_

Locatario dell'immobile  Erede dell'immobile

Sito/a in Villa San Giovanni (RC), alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con  
riferimento alla TARES relativa all'anno 2013 di cui all'allegata ricevuta di pagamento,

**Premesso** che l'art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 224/2011 stabiliva che in caso di mancato svolgimento del "servizio di gestione dei rifiuti" ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio... che avesse comportato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, i Comuni non possono applicare una tariffa superiore al 20 per cento di quella prevista;

**Vista** l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 41/2013 del 10 maggio 2013 e successiva proroga del Presidente della Giunta Regionale, con la quale si attesta una situazione di danno e pericolo alle persone ed all'ambiente, originata sin dal mese di novembre 2012 e per la quale l'Autorità Sanitaria Regionale disponeva il conferimento dei rifiuti senza preventivo trattamento e, quindi, in difformità alla disciplina di riferimento per un periodo di mesi sei, salvo proroga;

**Rilevato** che l'art. 26 del Regolamento Comunale di "applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi" approvato con delibera di C.C. n.17 del 29.04.2013, regola il "mancato svolgimento del servizio" in difformità da quanto previsto dalla normativa nazionale sopra richiamata che, invece, "trova applicazione automatica al rapporto di imposta di ogni singolo contribuente" e che, pertanto deve essere disapplicata in quanto fonte secondaria;

**CHIEDE**

**Il rimborso del tributo nella misura dell'80 per cento di quello versato per l'intero anno 2013, oltre a interessi, fatta salva la quota per la copertura dei "servizi indivisibili", ovvero nella misura dell'80 per cento del tributo versato, oltre interessi, per la frazione di anno di effettivo mancato svolgimento del servizio ovvero di svolgimento in "violazione della disciplina di riferimento", allo stato quantificabile in mesi 12 come rilevabile dall'Ordinanza Contingibile ed Urgente N.41/2013 e successiva proroga del Presidente della Giunta Regionale.**

